



TRIBUNALE DI PIACENZA

Piacenza – Vicolo del Consiglio 12 – Tel 0523/342299

PRESIDENZA

Piacenza, 8 agosto 2017

Al Presidente della Corte d'Appello
Bologna

Al Signor Procuratore della Repubblica
Sede

All'ufficio Esecuzione penale Esterna (U.E.P.E.)
Reggio Emilia

Al Signor Presidente Ordine Avvocati
Sede

Al Signor Presidente, ai magistrati ed ai G.O.T.
Sezione Penale - Sede

Al Coordinatore ed ai magistrati GIP/GUP
Sede

Ai Giudici di Pace
Piacenza

OGGETTO: Delega ai Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In ossequio alla circolare n.116-10-300/2002 del 28 luglio 2001, si trasmette copia della convenzione stipulata da questo Ufficio con il **Comune di Rottofreno**.

I magistrati del Tribunale potranno consultare le convenzioni in corso anche collegandosi alla relativa cartella sul server.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Dr.ssa Marisella Gatti

10/10/10

<i>m.dg</i> TRIBUNALE DI PIACENZA 03303202202	
N. <u>128/INT.</u>	
- 7 AGO. 2017	
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28	
AGOSTO 2000, N. 274, 7 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N.	
67, 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015 (approvata con D.G.C. n. 121 del 14/07/2017).	
<small>Partizione</small>	<small>Macrotassa</small>
<small>Fascicolo</small>	<small>Sottofascicolo</small>

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, 7 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015 (approvata con D.G.C. n. 121 del 14/07/2017).

Premesso

- che l'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;

- che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada prevedono che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dall'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.)

- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all'art. 2

mf

Rd

che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 co. 1

- che il suddetto regolamento all'art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

- che è stato manifestato interesse al rinnovo della convenzione da parte del Comune di Rottofreno il quale rientra tra quelli indicati nell'art. 168 bis c.p. e nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

tutto ciò premesso,

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dr. Italo M. Ghitti**, Presidente del Tribunale di Piacenza, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n. 12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Rottofreno, con sede in Rottofreno (Prov. PC), Piazza Guglielmo Marconi n. 2, C.F. 00228700332, sopra indicato, nella persona del legale rappresentante sindaco pro-tempore, **Avv. Raffaele Veneziani**, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Rottofreno consente che n. 10 (dieci) persone messe alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, prestino presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività. L'ente Comune di Rottofreno specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- interventi di cantoniera nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e civica necessari per la manutenzione del patrimonio comunale indisponibile (svuotamento cestini, spazzamento manuale marciapiedi, piazze, piazzali e banchine strade comunali, pulizia piazzole ecologiche stradali, messa in quota di pozzetti/caditoie stradali e piccoli interventi edili e di tinteggiatura edifici comunali al fine di rimuovere le scritte imbratta muri);
- lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi, giardini e patrimonio ambientale, nonché dei beni demaniali e pulizia e igienizzazione degli immobili di proprietà comunale.

L'Ente/Comune garantisce lo svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del

citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all'art. 1.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato. La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Art. 3

Il Comune di Rottofreno che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **geom. Luigi Bertoncini (Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio)**.

Il Comune di Rottofreno si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo sopra indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Rottofreno s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dal Comune, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune di Rottofreno si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Rottofreno di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Rottofreno l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il Comune ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'U.E.P.E le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo non

si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p..

Terminata l'esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all'articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Rottofreno.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula e sarà rinnovabile.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi.

Piacenza, 7.8.2017

COMUNE DI ROTTOFRENO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE/SINDACO PRO-TEMPORE

Avv. Raffaele VENEZIANI



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Italo M. GHITTI

